

nessuna esplicita riserva;

considerato che, secondo la prassi costantemente seguita dalle amministrazioni e la giurisprudenza vigente, il suddetto riconoscimento deve ritenersi subordinato alla continuità del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici con quello prestato presso l'Istituto;

considerato che tra il servizio prestato dal sig. Muceli alle dipendenze dello Stato e quello prestato alle dipendenze dell'Istituto vi è una interruzione di anni 1 e mesi 8 e che quindi non appare possibile computare, agli effetti della liquidazione, gli anni di servizio prestato dal medesimo alle dipendenze dello Stato;

considerato che il riconoscimento di detto servizio, anche se fosse possibile, apporterebbe soltanto una maggiorazione della indennità di anzianità per £ 19.435,55 nette, mentre il trattamento di quiescenza resterebbe invariato avendo il Muceli una anzianità di servizio tale da raggiungere il massimo della rendita (25/30 dello stipendio);

considerato tuttavia che l'ex Direttore Generale tenuto conto delle speciali condizioni di famiglia del Muceli, e del servizio dallo stesso svolto presso l'Istituto, decise di concedere al medesimo una maggiorazione della rendita vitalizia di quiescenza da lire 1.522,50 a £ 1.750 mensili nette;

considerato che la predetta decisione, adottata dall'ex Direttore Generale ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'I.N.A., è soggetta alla re-